

REGIONE VENETO  
UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA nr. 4  
"Alto Vicentino"  
Sede: THIENE (VI) - Via Rasa nr. 9

**ANNO 2012 - CONTRATTO  
PER L'ACQUISTO DI UN PACCHETTO  
DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE CON APPLICAZIONE DEL  
BUDGET CONTRATTATO  
presso il  
C.D.V. CENTRO DIAGNOSTICO VENETO Srl di Caldogno (VI)**

A fronte della delibera regionale n. 848/2010 per la regolamentazione dei criteri e modalità per la determinazione dei volumi di attività e dei tetti di spesa di specialistica ambulatoriale per il triennio 2010-2012

**tra l'azienda:**

**UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA nr. 4 "ALTO VICENTINO"**  
**con sede in Thiene (VI) - Via Rasa nr. 9 -**  
**Cod. Fisc. e P.I.: 00913490249**

rappresentata dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore

Sig. **ANGONESE Ing. Ermanno**

**e la struttura**

**C.D.V. Centro Diagnostico Veneto Srl**  
**con sede in Caldogno (VI) - Via Sette -**  
**Cod. Fisc. e P.I.: 00635020241**

rappresentata dalla

Sig.ra **SORGATO dr.ssa Federica Alessandra Giorgia**  
nata a **Arzignano (VI)** il **24/04/1974**  
C.F. **SRG FRC 74D64 A459H**

che dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stata condannata con provvedimento definitivo (sentenza anche a seguito di patteggiamento, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la P.A.,

**premesse**

- a) che l'art. 8 *quinquies* del D.Lgs. n. 502/92 e successive modifiche prevede che la Regione e l'Ulss, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscano accordi contrattuali con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulino contratti con quelle private e con i professionisti accreditati;
- b) che in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, considerata la domanda e l'offerta di prestazioni, risulta necessario avvalersi anche dell'attività di strutture private

- accreditate in via definitiva che operino per conto e con oneri a carico del SSR, soggetti da considerare sinergici con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e regionale;
- c) che ai sensi dell'art. 17, comma 4 della L.R. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'Ulss territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con le strutture private, di cui all'art. 8 *quinquies* del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche;
  - d) che la struttura CDV srl è accreditata per le prestazioni afferenti alle branche di cardiologia, medicina di laboratorio, medicina fisica e riabilitazione (limitatamente alle prestazioni di terapia fisica) e radiologia diagnostica;
  - e) che la struttura CDV srl, sulla base di quanto disposto dal D.Lgs n. 502 del 1992 e dal D.Lgs. n. 229 del 1999, deve avere conseguito l'accreditamento istituzionale dalla Regione Veneto, di cui alla L.R. n. 22 del 2002, per poter proseguire l'attività per conto del SSR nel 2012;
  - f) che si è verificata la costanza del volume di prestazioni erogate in fuga, al lordo del ticket, ad assistiti residenti nel territorio dell'Ulss n. 4 "Alto Vicentino", alle quali l'azienda è interessata, per la branca di radiologia diagnostica e per la branca di cardiologia, definito nei precedenti contratti 2008-2009-2010 e 2011 in € 219000,00;
  - g) che, infine, si è verificata la costanza del volume di prestazioni acquistate nei contratti extra budget 2008-2009-2010 e 2011 con la struttura CDV srl nelle branche sopra indicate, il cui importo, al lordo del ticket dovuto, è assoggettato allo sconto del 25%;

**si conviene e si stipula quanto segue:**

- 1) l'erogatore privato accreditato si impegna, nell'esercizio dell'attività svolta per conto e a carico del servizio sanitario regionale, all'osservanza di tutte le regole e all'adozione di provvedimenti e di modalità operative disposte dalla Regione del Veneto, funzionali al raggiungimento degli obiettivi di salute e di politica sanitaria. In particolare, si impegna ad osservare le indicazioni regionali relative all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa e concorre al rispetto dei tempi di attesa definiti dalla Regione;
- 2) ferma restando l'autonomia funzionale e amministrativa dell'erogatore privato accreditato le parti si impegnano ad armonizzare le proprie attività per giungere a forme di integrazione pubblico-privato nel quadro della programmazione sanitaria regionale;
- 3) la struttura CDV srl accetta di proseguire l'inserimento nel Centro Unico di Prenotazione dell'Ulss n. 4 e di rendere disponibili le proprie agende di prenotazione relativamente alle prestazioni specialistiche, afferenti alle branche di cardiologia e radiologia diagnostica, erogate a pazienti residenti nel territorio dell'azienda, che solitamente accedevano direttamente alla struttura senza prenotazione dal CUP dell'Ulss n. 4 (fughe o intra budget);
- 4) le agende (intra budget) dovranno essere differenziate e riferirsi ai percorsi D (entro 30/60 gg), P (entro 180 gg) e ai controlli;
- 5) la struttura si impegna a garantire la disponibilità dei volumi erogati nei precedenti anni 2008-2009-2010 e 2011 in fuga (intra budget), per le branche riportate sopra alla lettera f);
- 6) le prestazioni specialistiche da erogare sono quelle già comunicate in dettaglio all'Ulss n. 4. I volumi di ciascuna agenda settimanale dovranno essere calcolati suddividendo in 11 mensilità le prestazioni globali concordate per ognuno dei percorsi contrattati;
- 7) la modalità tecnica di prenotazione concordata, fra la struttura e l'azienda, privilegia l'accesso informatico diretto da parte degli operatori del CUP dell'azienda;
- 8) la struttura CDV srl si impegna a garantire l'assenza di soluzione di continuità nell'apertura delle agende concordate per la durata dell'accordo;
- 9) l'Ulss n. 4 si impegna a prenotare, nelle agende concordate e rese disponibili dalla struttura, i soli assistiti residenti nel territorio di sua competenza fino al termine di 15 gg precedenti la scadenza del termine concordato per il relativo percorso D e di 30 gg precedenti per il

- percorso P: da quel termine e fino alla scadenza dell'agenda, la struttura avrà la possibilità di riempire i posti disponibili con altri assistiti anche non residenti nel territorio dell'Ulss n. 4;
- 10) l'erogazione di prestazioni sanitarie non può in nessun caso prescindere dagli standards previsti dalla legge regionale n. 22/2002 e dai provvedimenti attuativi della stessa e va accompagnata da iniziative volte al miglioramento continuo della qualità;
  - 11) la struttura si impegna a fornire all'Ulss n. 4 un riepilogo mensile su file delle prestazioni in tal modo erogate secondo i dettami dei flussi regionali allo scopo previsti (SPS, SOGEI e Tempi di Attesa);
  - 12) in caso di prenotazioni eccedenti a quanto programmato settimanalmente per la singola agenda, si concorda di considerare tale esubero alla stessa stregua del pacchetto di prestazioni extra budget, di cui di seguito si definiscono i termini e le modalità, differenziando di conseguenza la fatturazione ed il flusso di dati (SPS);
  - 13) l'Ulss n. 4 acquista, inoltre, dalla struttura C.D.V. Srl di Caldogno (VI), un pacchetto di prestazioni radiologiche e di cardiologia extra budget costituito almeno dai seguenti accertamenti:

Descrizione della Prestazione	Valore contrattato
Rx dello scheletro, dei denti e addome in bianco	45.000,00
Visite cardiologiche, ECG, ECG dinamico (Holter)	32.300,00
Ecocolordopplergrafia cardiaca	15.000,00
Ecodoppler TSA/AAIS	58.400,00
Risonanza magnetica articolare	76.000,00
Totale contratto	<b>226.700,00</b>

- 14) la definizione delle agende e la necessaria loro apertura annuale, dei loro percorsi (D, P e controlli) e le relative modalità di prenotazione delle prestazioni dovrà seguire le stesse indicazioni fornite per le prestazioni intra budget sopra descritte, ad eccezione della possibilità della struttura di prenotare, entro rispettivamente il 15° o il 30° giorno dalla scadenza delle agende D e P, i soli assistibili dell'Ulss n. 4;
- 15) la sospensione o la parziale riduzione dell'attività svolta da C.D.V. Srl in occasione di particolari festività, sarà preventivamente comunicata all'Azienda ULSS n. 4 con almeno 30 gg. di anticipo;
- 16) il Valore Nominale del pacchetto extra budget acquistato è definito in almeno **€ 226.700,00 annui al quale è applicato lo sconto del 25% al lordo del ticket trattenuto, sulle prestazioni rendicontate ed eseguite dal 01/01/2012 fino al 31/12/2012, da calcolarsi sulle tariffe previste dal Nomenclatore Tariffario**, addebitabile mensilmente sulla base delle prestazioni erogate. L'Azienda ULSS n. 4 si impegna al pagamento delle relative fatture entro la fine del mese successivo alla data del loro ricevimento;
- 17) le parti concordano che, se dovessero essere recepite nuove disposizioni regionali o proroghe statali, compresa l'adozione di nuovo Nomenclatore Tariffario, si dovrà procedere alla verifica degli eventuali aggiustamenti o modifiche contrattuali. E' data la possibilità ad entrambi i contraenti di recedere dal presente contratto, con preavviso minimo di 3 mesi, da formalizzare tramite raccomandata A.R.;
- 18) la struttura prende atto che l'erogazione di prestazioni sanitarie per conto e con oneri a carico del SSR sottopone la struttura erogatrice ad obblighi informativi anche mediante strumenti informatici secondo standards regionali ed obbliga la stessa a sottostare al regime vigente dei controlli (interni ed esterni o di altro tipo) previsti dalla Regione del Veneto sulla qualità dell'assistenza e sulla appropriatezza e congruità delle prestazioni sanitarie erogate e ai conseguenti effetti economici e non economici. L'erogazione di prestazioni sanitarie per conto e con oneri a carico del SSR sottopone la struttura erogatrice ad obblighi informativi secondo normativa regionale. La struttura, qualora interessata, fornirà all'Azienda Ulss n. 4 i dati richiesti per il monitoraggio dell'accordo contrattuale. Inoltre, si impegna in relazione ai

pazienti a carico del S.S.R., a fornire anche i dati clinici finalizzati a studi, ricerche, osservatori regionali. L'Azienda Ulss n. 4 può disporre accessi ai fini della vigilanza igienica e ai fini dell'acquisizione di elementi di giudizio per la valutazione del rispetto di quanto previsto dall'accordo contrattuale. Gli accertamenti vanno compiuti congiuntamente al personale della struttura privata accreditata;

- 19) le clausole dell'accordo possono essere modificate per effetto del sopravvenire di norme di legge aventi carattere imperativo. Nel caso in cui allo scadere dell'accordo contrattuale prorogato manchi un piano regionale preventivo di attività in base al quale concludere un eventuale nuovo accordo contrattuale, e non sia stato adottato nessun altro atto regionale, anche interlocutorio, volto a regolamentare tale situazione, l'accordo è prorogato automaticamente fino alla fine del mese successivo a quello in cui viene adottato il nuovo provvedimento regionale, salvo disdetta di una delle parti, mediante raccomandata A.R., almeno tre mesi prima della sua naturale scadenza;
- 20) nel caso di eventuali inadempienze del privato accreditato nell'esecuzione dell'accordo l'Azienda Ulss n. 4 contesta per iscritto le inadempienze stesse assegnando, in relazione al tipo di inadempienza, un congruo termine per la rimozione delle medesime. Nell'ipotesi in cui, trascorso tale termine, il contraente privato non abbia provveduto a sanare le inadempienze, l'Azienda Ulss n. 4 ha facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto fino alla rimozione delle inadempienze. Nel caso in cui l'inadempimento sia grave l'Azienda Ulss n. 4 intima per iscritto di adempiere in un congruo termine non inferiore a dieci giorni. Decorso il termine senza la rimozione delle inadempienze il presente accordo è risolto di diritto. L'inadempimento deve considerarsi grave anche quando reiterate inadempienze non gravi mettono in evidenza l'inosservanza delle regole di normale correttezza nell'esecuzione del contratto, facendo venir meno il rapporto fiduciario con il privato accreditato. Il presente accordo cessa di avere efficacia se viene meno l'autorizzazione all'esercizio o in caso di mancato riconoscimento dell'accreditamento istituzionale o di revoca dell'accreditamento provvisorio o istituzionale. L'accordo contrattuale si risolve nell'ipotesi di cui all'art. 1, comma 812 della L. 27.12.2006 n. 296 nel caso di commessa truffa a danno del Servizio Sanitario, e in tutti i casi, previsti dalla legge, in cui determinate condanne comportano il divieto di trattare con la P.A.;
- 21) il C.D.V. Srl di Caldogno si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche a pena di nullità assoluta del presente accordo;
- 22) il presente accordo è soggetto ad una clausola risolutiva espressa operante nel caso in cui siano state effettuate transazioni senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane;
- 23) per quanto non previsto dall'accordo contrattuale si applicano le norme vigenti.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

Thiene, 05/03/2012

per C.D.V. Srl di Caldogno  
- SORGATO dr.ssa Federica -

.....

per l'Azienda ULSS n. 4  
- ANGONESE Ing. Ermanno -

.....